

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	12/2/2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Prima adozione
REV.01	27/1/2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 02	30/01/2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 03	16/01/19	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
Rev. 04	17/01/2020	RPCT	Amministratore Unico	Aggiornamento



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA	3
1. QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 Ambito soggettivo di applicazione.....	4
1.2 Sanzioni.....	5
2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT	6
2.1. Analisi del contesto esterno.....	6
2.2 Analisi del Contesto interno: <i>Governance</i> e struttura organizzativa della Società	6
2.3 Adozione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	7
2.4 Destinatari	8
2.5 Struttura del Piano di FCT Holding S.p.A	8
2.6 Rapporti con il Modello Organizzativo.....	8
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	9
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI.....	11
4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione	11
4.2 Fattispecie di reato rilevanti in FCT Holding S.p.A.....	12
4.2.1. identificazione dei rischi	12
4.2.2. l'analisi del rischio	12
4.3.3. identificazione attività a rischio	12
4.3 Attività a rischio	13
5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	15
5.1 Misure Generali.....	15
5.2 Misure specifiche	17
5.3 Sistemi di controllo	18
5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per l'incarico di amministratore	18
5.5 Vigilanza sulle Controllate.....	18
5.6 Misure di rotazione.....	18
5.7 Selezione del personale	19
6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT.....	20
6.1 Principi generali della trasparenza in FCT	20
6.2 Società trasparente.....	20
6.3 Accesso civico.....	23
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	25
8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI "WHISTLEBLOWERS"	25
9. SANZIONI DISCIPLINARI	26

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSA

In quanto società controllata dalla Pubblica amministrazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016, e in virtù di quanto specificato dall'art. 2-bis del DLgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), la società Finanziaria Città di Torino Holding SpA (di seguito "FCT" o "la Società") è tenuta a conformarsi alla disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC o Piano), è finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Si precisa che FCT ha già adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che si coordina con il presente Piano

ACRONIMI E DEFINIZIONI	DESCRIZIONE
Anticorruzione	La Legge 190/2012
Trasparenza	D.Lgs. 33/2013
Codice Privacy	Decreto 101/2018
AU	Amministratore Unico Organo Amministrativo
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
PPC, Piano	Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
MOG, Modello Organizzativo e Gestione	Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
Soggetti privati	Soggetti differenti dalla Pubblica Amministrazione
PA	Pubblica Amministrazione
DPO	Data Protection Officer

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

1.1 Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.
- Alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016)¹.
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 DLgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 DLgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del DLgs. 33/2013.

In particolare, le società "controllate" saranno tenute alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano per la prevenzione

¹L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità (“in quanto compatibile”) delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività della società siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

1.2 Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio” emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016 al quale occorrerà altresì aggiungere il riferimento a quanto indicato dal Ddl “Anticorruzione”.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT

Il PIANO, per raggiungere un adeguato livello di efficacia, deve fondarsi su un'accurata analisi dello specifico contesto esterno e interno

2.1. Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno, ci si riferisce in particolare alle strutture territoriali, alle dinamiche sociali economiche e culturali, alle dimensioni del territorio. Le variabili culturali, sociali ed economiche vengono prese in considerazione con la dovuta attenzione, tenendo conto dell'influenza che questi elementi potrebbero esercitare sui portatori di interessi esterni e, attraverso questi ultimi, sull'operato della società. In particolare prendendo a riferimento gli esiti delle analisi di contesto contenute nella "Relazione sulle attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" (trasmessa alla presidenza in data 20 dicembre 2018) si evidenzia come nell'ultimo quinquennio la Regione Piemonte figure tra le 10 Regioni soggette alle attività criminali nazionali ed estere. Ciò precisato, si rileva come non risultino segnalazioni o reclami pervenuti alla società che possano riguardare aspetti di corruzione o di "maladministration".

2.2 Analisi del Contesto interno: *Governance* e struttura organizzativa della Società

In data 22 luglio 2015, la Società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino ha assunto la nuova forma giuridica di Società per Azioni sotto la denominazione "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino siglabile "FCT Holding S.p.a."

FCT Holding S.p.a. ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare e gestire alcune partecipazioni in modo efficiente, efficace ed economico. È una società strumentale cosiddetta *in house* del Comune di Torino a totale capitale pubblico incedibile. Pertanto la Società rientra tra i destinatari del P.N.A., nei limiti di quanto previsto per enti di diritto privato in controllo pubblico ed in quanto tale è tenuta a porre in essere i relativi adempimenti, come sopra descritti.

Il **sistema di governo** della Società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A si basa sull'esistenza di:

- **Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nell'ambito e nel rispetto di quanto indicato dello Statuto, con la facoltà di compiere conseguentemente tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale

- **Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale è istituito dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due supplenti. La nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge

- **Comitato di indirizzo**

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Amministratore Unico della società, relativamente alla formulazione di indirizzi strategici, riceve indicazioni dal Comitato di Indirizzo avente funzioni consultive e propositive. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino e da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata.

- **Società di Revisione**

La Società ha demandato la revisione legale dei conti alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. la quale espleta i dovuti controlli previsti dalla normativa vigente.

Si richiama infine la presenza dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che, pur non essendo propriamente un organo societario, rappresenta comunque un presidio di controllo e quindi un supporto per le attività proprie di RPCT

Ciò precisato nel 2019 non sono pervenute segnalazioni da parte di whistleblowers e non sono pervenute segnalazioni che prefigurino responsabilità disciplinari o penali legate a eventi corruttivi

Non sono inoltre stati presentati ricorsi amministrativi riguardo a procedure di affidamento di contratti d'appalto.

2.3 Adozione e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento è proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione all'Amministratore Unico e deve essere pubblicato – nella sua versione più aggiornata e nelle sue precedenti versioni – sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, ai componenti del comitato di indirizzo, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Il Piano può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale della società o (iii) di una rilevante modifica normativa. L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento².

Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, termine confermato dall'ANAC nell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione.³

² Così Cantone R. "Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia", www.penalecontemporaneo.it, 27.11.2018

³ A seguito delle Linee Guida 1134/2017 che richiedevano al RPCT un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento", ci si era chiesti se permanesse anche per le società e per gli enti "privati" l'obbligo dell'aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, con

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, in coerenza con quanto già previsto dalle misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Società, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroga), una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC.

2.4 Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche “**Destinatari**”):

- l'Amministratore Unico;
- i componenti del Collegio sindacale;
- il personale dipendente della Società.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice Etico.

2.5 Struttura del Piano di FCT Holding S.p.A

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l'individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

2.6 Rapporti con il Modello Organizzativo

In una logica di coordinamento, FCT raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento al Modello Organizzativo ex DLgs. 231/2001 adottato dalla Società, anche in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC con Determina 1134/2017.

particolare riguardo al caso in cui tale Piano sia parte del Modello organizzativo “231” che soggiace ad altre modalità e tempistiche di aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione citato pare, però, confermare la necessità di una revisione annuale del Piano adottato dai singoli enti.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- non esclusività della funzione (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Tenuto conto della particolare struttura organizzativa di FCT, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza viene individuato nella **dott.ssa Lara D'Acci**, nominata con delibera dell'Amministratore Unico in data 10 settembre 2019, in assenza di altri soggetti disponibili allo svolgimento di tale incarico.

I Compiti inerenti l'esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere così sintetizzati:

- Elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione dell'Amministratore Unico.
- Individuare e definire misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società previo contraddittorio con l'organo gestorio.
- Vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate.
- Raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti all'Amministratore Unico e da pubblicare sul sito web.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Valutare i flussi informativi provenienti dai responsabili di areae dagli altri organi di controllo e vigilanza e ove necessario riferirne all'organo amministrativo. Al riguardo si precisa:
 - per i flussi informativi provenienti dai responsabili/referenti di area: RPCT potrà richiedere, in sostituzione dei propri reports, copia della reportistica già predisposta per l'OdV, (ove i soggetti referenti coincidessero) salvo richiedere, se necessario, un ulteriore approfondimento ai referenti/responsabili;
 - la linea di report di RPCT verso l'AU potrà essere sostituita da un flusso informativo/audizione del RPCT durante una riunione dell'Organo Gestorio.
- Verificare i flussi informativi provenienti dagli altri organi di controllo e vigilanza, quali a titolo di esempio: OdV e Collegio Sindacale.

In materia di trasparenza:

- Verificare la pubblicazione, sul sito web di FCT, dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, essa sussiste:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione”, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale –, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Capo citato del codice penale contempla le seguenti fattispecie di reato:

- art. 314 (Peculato)
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato)
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- art. 317 (Concussione)
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- art. 321 (Pene per il corruttore)
- art. 322 (Istigazione alla corruzione)
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- art. 323 (Abuso d'ufficio)
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.2 Fattispecie di reato rilevanti in FCT Holding S.p.A

4.2.1. identificazione dei rischi

La fase di identificazione dei rischi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che vede come prerequisito fondamentale la mappatura dei processi presenti nelle aree e sotto aree di rischio. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno e interno all'amministrazione. I rischi sono stati identificati e valutati mediante la consultazione e il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni servizio, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca

4.2.2. l'analisi del rischio

La fase di analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) al fine di determinare il "livello di rischio". Lo svolgimento dell'attività di analisi del rischio è stata svolta da RPCT a seguito della quale sono state individuate le attività a rischio da monitorare.

4.3.3. identificazione attività a rischio

A seguito della valutazione del rischio effettuato principalmente attraverso l'analisi della documentazione della Società, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 317 (Concussione);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 323 (abuso d'ufficio);

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.3 Attività a rischio

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 4.2, e a seguito dell'analisi effettuata, possono essere considerate quali aree a rischio, all'interno della Società, le seguenti attività:

<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con: (i) la Città di Torino e altri enti territoriali; (ii) Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; (iii) pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; (iv) Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
<ul style="list-style-type: none"> • Ruolo di stazione appaltante;;
<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni);
<ul style="list-style-type: none"> • Attività di acquisto dalla P.A., ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio;
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con le banche;
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti deputati al controllo;
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla locazione degli immobili di via Meucci e di via Orvieto;
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle partecipazioni aziendali e delle eventuali cessioni;
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati;
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali) nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
<ul style="list-style-type: none"> • Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale;
<ul style="list-style-type: none"> • Procedure per il conferimento degli incarichi professionali e/o di consulenze esterne;
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e archiviazione della documentazione aziendale;
<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e assunzione del personale.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Correlate a tali “macro aree” si individuano altresì delle aree rappresentanti dei “potenziali sintomi di corruzione” oggetto di monitoraggio da parte di RPCT:

- Omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- Gestione della cassa contanti;
- Rapporto con enti no profit;
- Selezione del Personale e Avanzamenti di carriera.

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Preliminarmente in relazione allo stato di attuazione del Piano si evidenzia come le misure previste sono state regolarmente attuate, come risulta dalla relazione annuale del RPCT pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web. E' stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure così come la mappatura di tutti i processi sensibili per i quali (si rimanda al § 4.3 Attività a rischio).

Sono state realizzate le iniziative di formazione in materia anticorruzione, dando così attuazione alla misura generale di *“formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione”*

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e nella valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri. Di seguito verranno richiamate le misure generali e specifiche adottate dalla società.

5.1 Misure Generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente, collaboratore, fornitore e consulente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- *Statuto*

Lo Statuto è quell' atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile. In particolare lo Statuto della società è *“compliance”* alla normativa vigente (si pensi alla c.d. *“Mafia”*) e conseguentemente rappresenta una delle misure generali.

- *Codice Etico*

Il Codice Etico rappresenta la fonte principale degli indirizzi e degli obiettivi connessi anche alla prevenzione della corruzione. Infatti, il Codice Etico non solo richiama e richiede il rispetto della legge e delle norme, ma contiene specifici richiami ai principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, integrità fondamento della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Lo stesso Codice Etico dà atto che l'impresa ha adottato un sistema di regole organizzative e di gestione, e di controlli, idoneo a prevenire i comportamenti illeciti. Tutte le regole più specifiche previste dal Codice Etico ribadiscono costantemente questi principi ed obblighi, sia con riguardo ai comportamenti interni alla Società, che a quelli con l'esterno. In particolare si evidenziano i criteri di comportamento da seguire nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed in genere con gli stakeholders. Dal monitoraggio effettuati non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in merito alla divulgazione del Codice Etico.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società adottato ai sensi del D.lgs.231/2001 rappresenta un presidio fondamentale per ridurre il rischio di condotte corruttive (attive o passive) e, più in generale, di “maladministration”. In particolare, nel Modello vengono sanciti i principi di base che costituiscono la prima e principale misura di prevenzione dei reati corruttivi, si pensi a titolo di esempio a:

- Adeguata separazione delle funzioni;
- Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- Tracciabilità delle decisioni e dei flussi finanziari;
- Ruolo del Collegio Sindacale;
- Ruolo della Società di Revisione;
- Ruolo dello stesso OdV.

Pur nella differenza della “ratio” e degli interessi tutelati tra il Modello citato e il presente Piano, i principi e gli iter operativi sono comuni e si integrano vicendevolmente per la creazione di un sistema complessivo di legalità e trasparenza nella Società. Infatti, in una logica di coordinamento, La società raccorda e coordina le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento, al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, anche in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC con Determina 1134/2017. Resta salvo il fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5 D.Lgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. I due documenti condividono, tuttavia, i principi fondanti, nonché il sistema di controllo direttamente rivolto alla prevenzione di comportamenti corruttivi o a questi strumentali.

- *Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino e gli enti aderenti in qualità di centrale di committenza*

si rimanda quanto previsto dal citato documento che costituisce un elemento ulteriore a presidio in tema di anticorruzione

- *formazione in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione*

È stata avviata l’iniziativa con un momento di confronto e approfondimento, con esperti nel settore e in particolare in materia legale. In genere annualmente sono previsti approfondimenti normativi specialistici.

- *Tutela del whistleblower*

La società ha adottato specifica procedura atta a tutelare il segnalante.

- *Regolamento “indirizzi holding”*
- *Piano di razionalizzazione delle partecipazioni*
- *Delibera del Comune sull’assunzione nelle società partecipate*

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.2 Misure specifiche

Saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si fa innanzitutto riferimento ai **Controlli Preventivi**, ai **Sistemi di controllo** e agli **Obblighi di informazione** in materia di prevenzione della corruzione delineati in seno al Modello di organizzazione, gestione e controllo (Sezioni Speciali A, B e D) di cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà valutare la corretta applicazione.

In secondo luogo, va dato atto che sono già esistenti o in via di attuazione in FCT talune procedure specifiche volte anche a contrastare il rischio di attività corruttive:

- Procedura ciclo attivo
- Procedura acquisti (ciclo passivo)
- Procedura tesoreria (incassi e pagamenti)
- Procedura redazione bilancio e bilancio consolidato
- Istruzioni operative – Assemblee di FCT
- Istruzioni operative – Assemblee partecipate di FCT
- Istruzioni operative – Comitato di indirizzo
- Istruzioni operative – protocollo
- Istruzioni operative – acquisizione servizi
- Istruzioni operative - acquisto vendita partecipazioni
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli incarichi per prestazione di lavoro autonomo occasionale
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli accordi con i fornitori e con i consulenti
- Regolamento per l'accesso civico
- Procedura whistleblowing

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente (ivi inclusa in materia civilistica e fiscale), saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Particolare attenzione merita l'applicazione del codice appalti anch'esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

Il PPC andrà, inoltre, coordinato con il Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001.

Le misure, in definitiva, mirano a migliorare la qualità dell'azione societaria, consentendo così di fornire agli utenti servizi più adeguati: rivelano quindi la loro utilità non solo in termini di prevenzione e contrasto della corruzione (elemento che rappresenta l'aspetto patologico della cattiva amministrazione) ma anche in termini di conseguimento di maggiori livelli di efficienza e di efficacia. Le misure, come già avvenuto negli anni scorsi, sono state individuate avendo cura di contemperarne l'importanza, l'efficacia e la sostenibilità - anche in fase di controllo e di

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

monitoraggio, nonché dal punto di vista economico - per evitare di pianificare azioni astratte e non realizzabili. In definitiva la società ha regolarmente attuato le misure previste dal Piano.

5.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività di *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

5.4 Incompatibilità e inconferibilità per l'incarico di amministratore

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento dell'incarico all'amministratore**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

5.5 Vigilanza sulle Controllate

Nella sua qualità di "holding", FCT svolge altresì un compito di vigilanza sulle controllate in materia di prevenzione della corruzione. Tale vigilanza si estrinseca nella verifica dell'adozione, da parte delle società su cui esercita un controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c.), delle misure di prevenzione della corruzione in coerenza con quelle della capogruppo.

5.6 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione ed evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tuttavia, sia il Piano Nazionale Anticorruzione che le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è una misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come FCT.

Sarà comunque necessario che l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale effettuino un controllo rafforzato sui processi più esposti al rischio corruzione.

5.7 Selezione del personale

Per quanto compatibili, FCT adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alle norme di legge.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – è parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull’attività sia sull’organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza in FCT

In quanto società controllata, FCT è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione della **sezione “Amministrazione trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All’organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**), anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

6.2 Società trasparente

FCT Holding S.p.A è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Piano sistematizza le seguenti attività:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione.
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013.
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

L’obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In particolare si individua nella persona di **Estela Strazimiri**, dipendente della Società, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Società.

La Società, sotto la vigilanza del RPCT, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

b) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del PNA ha previsto specifico paragrafo inerente le correlazioni tra la trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e il vigente GDPR (al quale peraltro si accompagna l'innovato codice privacy ex D.Lgs. 101/2018).

Infatti l'innovato Codice Privacy (D.Lgs. 101/2018), in continuità con il previgente Codice, stabilisce che

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (ossia su cui si fonda il trattamento dei dati dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento), è **costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento**".

Ne consegue che la società prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali,

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda:

- l'obbligo di pubblicazione;

- **che tale pubblicazione avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016.**

Infatti l'art. 7 bis, co. 4 del D.Lgs. 33/2012, stabilisce che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Tale combinato normativo fa sì che, da un punto di vista operativo, nella società ci sia necessariamente un coordinamento tra le attività in tema di trasparenza di RPCT ed il DPO (Data Protection Officer) individuato nella persona del Dott. **Carcillo**.

c) Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013;

•il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare comunque la pubblicazione al 31 marzo 2018. L'attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile di ciascun anno.

In relazione al caso di specie si richiama che:

- visto l'assetto organizzativo della società non risulta possibile nominare un altro organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV;

- la novellata Delibera ANAC n. 1134/2017 stabilisce che per “*la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione ad avviso della Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti (cfr. attestazione degli obblighi di pubblicazione) all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV)*”;

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

la società, in assenza di un OIV, ha stabilito che l'attestazione di rilevazione venga effettuata dall'OdV della società così come per la compilazione della griglia di rilevazione.

6.3 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, FCT assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del RPCT. L'Organismo di Vigilanza, il RPCT e il Collegio Sindacale devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché svolgere verifiche congiuntamente.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di:

- una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, L. 179 del 30 novembre 2017, e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- un sistema per la verbalizzazione dell'attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della Società. Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui FCT si conformerà integralmente.

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

9. SANZIONI DISCIPLINARI

La L. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare previsto nella Sezione Generale del Modello organizzativo si applica anche alle violazioni del Piano di Prevenzione della Corruzione.